



Atleta: S.M.V.

5.24.25 - Ricorso per lo scioglimento del tesseramento dell'atleta S.M.V. dal sodalizio AS Junior Volley Sassari

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

La Commissione, letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 5.12.2024 alla presenza del Delegato del Presidente del Sodalizio, Signora Carla Sotgiu e del padre figlia minore S.M.V., nonché dell'Atleta di persona

PREMESSO CHE

- con lettera di messa in mora inviata in data 10.10.2024 l'Atleta, ha chiesto, in via amichevole, lo scioglimento del tesseramento per giusta causa, ***"per incompatibilità ambientale con la Società ed in particolare con Carla Sotgiu, fondatrice della Società nel 1994, e factotum della stessa, in quanto non solo è allenatrice in varie categorie, ma anche colei che gestisce la stessa per tutto ciò che comporta la parte dirigenziale"***. La lettera firmata solo dal padre dell'Atleta e non da quest'ultima, adduceva i seguenti motivi a fondamento della domanda:

- **l'assenza di tutela sulle Atlete da parte della Società:** a inizio stagione 2023/24 veniva deciso di far disputare a S. il Campionato di Serie C Regionale e il prestito, per quello di Under 18, alla Società Smeralda Ossi. I genitori dapprima preoccupati per la figlia in quanto *"sarebbe stata gestita quella squadra da una persona (Graziano Cosso) a Noi non molto gradita"*, venivano rassicurati dalla Signora Carla Sotgiu e dalla Signora Rosanna Baiardo (*"allenatrice e factotum della Junior (si occupa di tutto), nonché Vicepresidente della FIPAV Sardegna"*) che il Signor Cosso avrebbe avuto solo un ruolo marginale *"e che il gruppo di Under 18 sarebbe stato*



seguito dagli allenatori della Serie B2 de La Smeralda Ossi, ovvero Alberto Baldereschi e Luca Saba, con almeno un allenamento settimanale". A fronte di queste rassicurazioni i genitori e l'Atleta condividevano la scelta della Società. Contrariamente, a dire del ricorrente, nel corso del campionato "Vennero così a mancare i due presupposti iniziali che portarono S. e noi ad accettare il prestito: ovvero gli allenamenti e gli stessi, insieme alle partite, sotto la guida di tecnici affidabili, esperti e di categoria". Inoltre, sottolinea l'istante, che nonostante la Società avesse assicurato un fattivo intervento dopo ciò che era accaduto durante la trasferta ad Olbia, nulla era stato poi fatto; tanto che il Cosso "alle finali provinciali ha rischiato di perdere la semifinale contro la Virtus San Giuseppe per ostinarsi a far giocare la figlia, piuttosto che S.. Anche alla finale ha continuato in questa sua scelta (non c'è bisogno che debba ricordare come è finito il primo set), che ha portato alla fine alla vittoria del titolo provinciale, ma con diversi malumori e con meraviglia di molti addetti ai lavori circa il comportamento autolesionista di Graziano Cosso nei confronti delle ragazze e della squadra. Atteggiamento che poi è proseguito alle finali regionali";

- l' assenza di provvedimenti da parte della Società anche contro lo sponsor, Fabrizio Ventura, Dirigente della Società ASD Silvio Pellico, che, deduce il ricorrente, l'8.2.2024 " affermava che mia figlia e noi, insieme a R.B., altra Vostra tesserata, mentre assistevamo alla partita di Under 16 Orion Sassari contro Silvio Pellico la sera di quell'8 febbraio, facevamo un tifo maleducato, antisportivo e indegno nei confronti della Silvio Pellico e in particolare di una tesserata, B. M. in prestito dalla Pallavolo Olbia, cosa che poi venne acclarato totalmente falsa grazie a diverse testimonianze" e durante le "finali di La Maddalena. Finale che ha visto di fronte Junior e Silvio Pellico e che ha visto quest'ultima vincere, col comportamento in questo caso maleducato, antisportivo e indegno del Signor Fabrizio Ventura nei confronti della Junior (tutti i tesserati) e soprattutto dei genitori a cui ha indirizzato i suoi gesti ripresi dalla diretta Facebook della partita e che poi, insieme a una lettera che avete ricevuto, sono stati inviati alla FIPAV di Sassari e di Cagliari, dove ricordo la Vostra Carla Sotgiu è Vicepresidente, e alle Società interessate, senza che poi siano stati presi provvedimenti da parte di nessuno e senza aver ricevuto solidarietà dalla



Vostra Società, tanto da continuare a vedere per il resto della Stagione lo sponsor VACLIM di Fabrizio Ventura nelle maglie da gioco e in più nelle ultime partite anche lo striscione grande nella palestra dove giocava la Serie C". Anche in questo caso il genitore dell'Atleta lamenta un comportamento omissivo in danni dell'Atleta stessa;

*- **Ulteriore episodio** quanto accaduto a fine giugno quando è stato comunicato ai genitori dell'Atleta che "la Società Garibaldi La Maddalena presentava un progetto di collaborazione con la Volleyrò Casal De Pazzi... invitando per il weekend successivo (29 e 30 giugno) i tecnici e le ragazze delle Società della Sardegna che avessero voluto partecipare.... che però per le ragazze il discorso era solo per 2009/2010/2011, e S., essendo 2008, era esclusa" mentre poi l'Atleta "veniva a conoscenza che invece a questo incontro a La Maddalena erano presenti diverse 2008 e anche una 2007 di altre Società. Quindi via Whatsapp chiedeva spiegazioni a Carla Sotgiu, la quale rispondeva in malo modo con vocali a richieste scritte". Anche in quest'occasione la Società non ha fornito le dovute spiegazioni su quanto accaduto;*

*- **e ancora nessun intervento da parte della Società** "lunedì 26 agosto, quando Carla Sotgiu scriveva a S. un messaggio di invito al raduno per Società per Under 18 diretto dal Coach Luca Sanna per il mercoledì 28 a Sorso, senza specificare altro. Arrivati la sera in palestra, si scopriva che c'era sempre Graziano Cosso, che portava in auto Luca Sanna, che è di Cagliari, oltre alla figlia, e che questo incontro era sempre organizzato da lui e da La Smeralda Ossi, per allargare e coinvolgere più Società del territorio per disputare il campionato di Under 18. Durante tale allenamento avveniva fuori dalla palestra uno scambio di opinioni tra Graziano Cosso e Carla Sotgiu, dove si sentiva il Signor Cosso dire che faceva un passo indietro e che per questo aveva portato Luca Sanna come allenatore, perché non voleva un'altra stagione come la precedente, attaccando il comportamento dei genitori delle ragazze della Junior nei suoi confronti nel campionato passato".*

Dopo questi avvenimenti l'Atleta "che già durante l'estate aveva manifestato diversi malumori" e "diceva che non voleva più giocare a pallavolo, Sport che gli ha dato tanto e di cui è sempre stata appassionata"



anche a fronte della retrocessione, della spaccatura creatasi tra le Atlete e l'allenatore, dei "contrastisti con Carla Sotgiu, mai affrontati e chiariti", della "possibilità-rischio di ritrovarsi a fare un Campionato di Under 18 con la presenza ancora di Graziano Cosso" e la probabilità di "disputare il campionato di Serie D con Marco Pinna", è stata costretta ad inviare la lettera di messa in mora per lo scioglimento del tesseramento per giusta causa, rimasta priva di riscontro scritto;

- con successivo ricorso dell'8.11.2024, l'Atleta ha adito la Commissione chiedendo lo scioglimento del tesseramento per causa imputabile al Sodalizio per tutte le motivazioni di cui alla lettera di messa in mora - richiamate e non riportate nuovamente per non tediarla la Commissione - aggiungendone altre per episodi accaduti successivamente all'invio della missiva e precisamente:

- **il disinteresse del sodalizio** sulle condizioni di salute dell'Atleta che il 26.9.2024 si è recata a visita medica sportiva agonistica e riscontrato un piccolo problema necessitava di ulteriori accertamenti a seguito dei quali veniva rilasciato il certificato con validità limitata di 6 mesi senza che la "Società stessa si interessasse di chiedere a S. o a noi genitori come mai questa lunghezza degli accertamenti e una validità così ridotta";

- **il ritardo non giustificato nel consentire gli allenamenti presso altra Società:** a dire del padre dell'Atleta, solo il 28 ottobre la figlia veniva autorizzata dal Sodalizio di appartenenza ad iniziare gli allenamenti con la Società Orion e, a dire del ricorrente, veniva a conoscenza solo "a campionato di Serie D iniziato, dell'accordo avvenuto oggi (08/11/24) del solo prestito per questa Stagione tra Orion e Junior (nonostante le ripetute richieste di cessione); un prestito oneroso da 400€ che è uno sproposito, ma che ci vede costretti ad accettare per non lasciare S. ferma. Uno sproposito rispetto al valore del cartellino se avessimo fatto la PEC di richiesta di svincolo a marzo, in base alle tabelle apposite, e per questo motivo ci vediamo costretti a richiedere lo svincolo nonostante il prestito, per non essere costretti a pagare ingiustamente ed ulteriormente per poter far giocare S. anche l'anno prossimo. Alla Società Orion la Junior fa presente appunto che S. a marzo 2025 potrà richiedere lo svincolo, sapendo che dovrà pagare nuovamente, e questo lo ritengo un



comportamento che niente ha a che vedere con lo spirito sportivo, di rispetto e fiducia che la Pallavolo deve insegnare ai bambini e ai ragazzi, tenendo conto che stiamo parlando di un livello di gioco dilettantistico, di una ragazza di 16 anni, in un contesto di gioco e di livello, quello sardo, non certo paragonabile ad altre Regioni d'Italia e se poi proprio vogliamo vedere un eventuale crescita tecnica di S. nel 2025, questa non potrebbe essere certo merito della Junior, che anzi ha fatto di tutto per bloccare la ragazza, sua atleta, e lo ha già fatto per praticamente due mesi".

Per tutti i suesposti motivi l'Atleta ha chiesto "l'immediato svincolo dalla Società AS Junior Volley Sassari per giusta causa per incompatibilità ambientale imputabile alla Società stessa".

Si è costituito il Sodalizio di appartenenza contestando ed impugnando tutte le avverse affermazioni in particolare.

- evidenziando che l'Atleta tesserata dal 2017 è stata seguita dai migliori tecnici e ha partecipato a tutti i campionati giovanili di competenza "Solo nella stagione 2023/24 ha disputato ben 62 gare", nella stagione sportiva 2021/22 ha partecipato alle selezioni del CQT di Sassari e al raduno delle selezioni regionali, tutto questo a dimostrazione della cura e dell'interesse dimostrato dalla Società verso l'Atleta.

Preliminarmente la Yunion eccepisce:

- **l'improcedibilità** del ricorso per omessa sottoscrizione da parte dell'Atleta della lettera di messa in mora, firmata solo dal padre esercente la responsabilità sulla minore;

- **l'inammissibilità** del ricorso perché le motivazioni sono differenti da quella della lettera di messa in mora;

- **nel merito:** argomenta il Sodalizio che il disagio derivante dalle scelte tecniche e organizzative della Società possono essere discutibili ma non possono essere sostenute a fondamento di una incompatibilità ambientale. Inoltre dalla lettera di messa in mora "emerge che il disagio di S. sarebbe insorto sin dai primi mesi della stagione 2023/24, in particolar modo per le scelte tecniche, non condivise, compiute dall'allenatore del gruppo serie C e dal tecnico del gruppo under 18...Se il disagio fosse stato reale nulla avrebbe impedito a S. e alla famiglia di esercitare il diritto di recesso nei termini stabiliti dalle norme federali" e ciò non è stato fatto. Mentre la



Società assume proprio perché ha a cura il bene del proprio vivaio, ha, prima concesso la possibilità all'Atleta di allenarsi presso l'Orion Volley Sassari *"immediatamente dopo aver ottenuto il certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica"* poi il prestito alla stessa l'8.11.2024. Quanto alla somma richiesta di € 400,00, affatto onerosa a dire della Società, è *"pari all'importo della quota annuale che l'atleta avrebbe dovuto corrispondere per l'anno 2024/25"*. Per questi motivi la Società nel merito chiede il rigetto della istanza perché infondata e nella denegata ipotesi di accoglimento che venga determinato un equo indennizzo a favore della Junior Volley Sassari.

All'udienza del 5.12.2024, svoltasi in modalità telematica, presenti il padre dell'Atleta e quest'ultima nonché il delegato del Presidente del Sodalizio, Signora Sotgiu, i presenti si riportavano ai loro scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi trascritte.

La Commissione si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.

Prima di esaminare il merito della questione verifichiamo la attendibilità delle domande preliminari e partitamente:

- **in merito alla mancata sottoscrizione** della lettera di messa in mora da parte dell'Atleta, sebbene prevista dal Regolamento, non assurge a motivo di inammissibilità della domanda. E', comunque, incontrovertibile la provenienza e la paternità della richiesta di svincolo, laddove la missiva è stata sottoscritta dal padre esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore di età, mentre il ricorso è stato sottoscritto anche dall'Atleta;

- in merito alla mancata corrispondenza tra i motivi a supporto della lettera di messa in mora e quelli del ricorso, si ritiene che l'Atleta nel proprio atto abbia richiamato le motivazioni elencate nella lettera di messa in mora intendendole come trascritte; difatti si legge: *"I fatti di incompatibilità ambientale sono diversi come esposti nella lettera di messa in mora, di cui si invita a prendere in considerazione per avere chiari i fatti. Non riporto qua gli stessi già esposti, ma espongo altro avvenuto nel mentre dal 10/10/24 ad oggi"*. Di talchè ai sensi e per gli effetti della norma, che



statuisce che le motivazioni della lettera e dell'istanza debbano essere uguali, la Commissione ritiene inammissibili i nuovi motivi indicati in ricorso, limitando l'esame ai soli motivi di cui alla lettera di messa in mora e richiamati nel ricorso, prima di aggiungervi quelli nuovi succedutisi dopo l'invio della missiva sui quali non può basarsi la domanda;

nel merito:

questa Commissione con la sottoscrizione da parte del padre esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e del rappresentante del Sodalizio, del prestito annuale con la A.S.D. Orion Volley, avvenuta l'8.11.2024, ritiene essere cessata la materia del contendere, venendo meno per la stagione agonistica in corso, le motivazioni poste a fondamento della presunta incompatibilità da parte della istante.

In ogni caso dai fatti riportati puntualmente nella lettera di messa in mora e reiterati verbalmente dal padre dell'Atleta in udienza, si evince chiaramente che le questioni poste a fondamento della domanda non rappresentano quei casi di eccezionale gravità previsti dalla norma per concedere la richiesta di scioglimento del vincolo.

Difatti ai sensi del novellato art. 32 lo scioglimento del tesseramento per giusta causa può essere richiesto solo ed esclusivamente *"in caso di eccezionale gravità"* - che nel caso di specie, come detto, non si ravvisa - e per determinati e ben specificati motivi: *"a) un effettivo rischio per la salute psico-fisica dell'atleta; b) situazioni di incompatibilità ambientale; c) pregiudizio per lo studio o l'attività lavorativa"*.

In particolare, dagli atti di causa appare incontrovertibile che il sodalizio abbia manifestato il proprio interesse nei confronti dell'attività agonistica della ricorrente costituendosi nel presente procedimento e contestando non solo la ricostruzione dei fatti - consistenti in scelte societarie - ma avendo dimostrato di aver voluto assecondare le richieste dell'Atleta, consentendole di allenarsi per altra società - ottenuto il certificato di idoneità sportiva - e concedendo il prestito a titolo oneroso alla Società Orion Volley, a fronte della dazione di € 400,00, somma consistente nella quota annuale di iscrizione.

Dalla lettura del ricorso, come pure dal tenore della lettera di messa in mora, non si rinvencono infatti le ragioni necessarie a giustificare lo



scioglimento del tesseramento che, come noto, può essere dichiarato solo per "giusta causa" cioè in presenza di motivi tassativamente indicati dalle Carte federali, laddove le circostanze descritte non possono ritenersi situazioni di incompatibilità ambientale perché inerenti a scelte tecniche e organizzative della Società e il comportamento tenuto dal Sodalizio non è stato tale da provocare nell'Atleta un disagio "rischioso" per la sua salute.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti respinge integralmente il ricorso disponendo l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione della tassa versata dal Sodalizio.

Affissione albo, 19 dicembre 2024

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini